COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

R E G O L A M E N T O

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 17/12/1999
1^ Pubblicazione: dal 21/12/1999 al 5/1/2000 Rep. n. 24
2^ Pubblicazione: dal 29/1/2000 al 13/2/2000 Rep. n. 2

NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 59, comma 1 della Legge 8.6.90 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Con il presente Regolamento sono disciplinate le procedure da seguire nel Comune per la disciplina dell'attività negoziale nelle sue varie articolazioni organizzative.

Art. 2
Disciplina delle procedure

Per tutti gli adempimenti concernenti il procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 3
Determinazione a contrarre.

La stipula dei contratti e procedure della Determinazione a contrarre sono adottate dal responsabile del servizio di competenza. Con tale atto si manifesta la volontà di dare avvio alle procedure per addivenire alla conclusione del contratto.

I contratti del Comune sono aggiudicati nel rispetto delle procedure previste e disciplinate dalle Leggi dello Stato e della Regione e dalle norme comunitarie recepite e comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai casi concreti.

Art. 4
Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso per forniture di beni e/o servizi e per appalto di lavori per un importo a base d'asta fino a L. 70.000.000.

Per gli appalti di lavori pubblici, è in ogni caso consentito, il ricorso alla trattativa privata, nei seguenti casi:

a) Nel caso di offerte irregolari o inaccettabili per carenza nella documentazione richiesta in caso di invito a gara con il sistema del pubblico incanto, della licitazione privata o dell'appalto concorso, nonché quando le stesse procedure concorsuali siano andate deserte, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, o quando si ritenga fondatamente che le stesse - ove promosse - andrebbero deserte;

b) Per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione dei lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quanto acquisito riguardo beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) Qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese purché tutte siano invitate ad una gara ufficiosa;

d) Per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;

e) Quando l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca;

f) Qualora si tratti di prestazioni di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall'Amministrazione;

g) Quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purchè siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strattamente necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale ed il loro valore complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT;

h) Qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio purchè tale servizio sia conforme ad un progetto base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione del primo appalto;

i) Per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;

l) Per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l'acquisizione di beni o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentare l'offerta e le relative condizioni.

m) Per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni mobili registrati;

n) Quando l'impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l'Ente, non consenta l'indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione;

o) In ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le procedure dell'asta pubblica, dell'appalto concorso e della licitazione privata

Il ricorso alla trattativa privata per le forniture di beni e/o servizi e per gli appalti di lavori di importo netto compreso tra 15.000.000 e 70.000.000 di lire deve avvenire previo esperimento di una gara ufficiosa almeno tra tre ditte salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero in quest'ultimo caso l'atto di scelta deve precisare tale circostanza.
La scelta delle ditte da invitare alla gara viene effettuata dal responsabile del settore interessato e nell'interesse principale dell'Ente deve tendere a garantire la piena concorrenzialità e la maggiore

apertura possibile alle imprese presenti sul mercato.

Le Ditte vengono scelte fra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.

L'invito alla gara, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte in busta chiusa. Alle Ditte che non intrattengano già rapporti con il Comune deve essere richiesta documentazione o dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto.

La gara e l'apertura delle buste si svolge in seduta non pubblica a cura del responsabile del servizio interessato e alla presenza di due testimoni scelti nell'ambito dell'Ente.

Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal responsabile e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.

Qualora sia indicato chiaramente nella lettera di invito, il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che dal prezzo. Qualora per la particolare natura del contratto il responsabile lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell'art. 6.

Il Comune, nel rispetto della par-condicio dei concorrenti, può trattare con ciascuno di essi richiedendo loro, per non più di due volte, un miglioramento dell'offerta.

Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articoli una unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.

In ogni caso deve essere valutata la congruità dei prezzi offerti con quelli di mercato.
Rimane salva la normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 5
Motivazione a supporto del ricorso alla trattativa privata

Nella determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che ligittimano il ricorso alla trattativa privata come metodo di scelta del contraente.

Art. 6
Commissione giudicatrice

Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da una commissione, questa è presieduta dal responsabile del servizio interessato.

Il responsabile del servizio provvede alla nomina della Commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, interni e/o esterni all'Amministrazione, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto.

Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione.

Qualora nel bando o nella lettera di invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, vi provvede la Commissione prima dell'apertura dei plichi.

I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.

La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute opportunamente motivata.

Dei lavori della Commissione giudicatrice, sia che si svolgano in seduta pubblica o non pubblica, viene redatto apposito verbale eventualmente corredato dalle relazioni tecniche e delle relative motivazioni, che viene consegnato al responsabile del servizio per gli ulteriori adempimenti.

Art. 7
Cauzioni

La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del Regolamento di Contabilità dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827, nonché dalla Legge 11/2/1994 n.109, come modificata ed integrata dalla Legge 2/6/1995 n. 216 e dalla Legge 18/11/1998 n. 415.

I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

L'esonero dal versamento della cauzione per tutti gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione al tasso ufficiale di sconto in vigore.

I depositi cauzionali dovranno essere costituiti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Per le cauzioni costituite mediante polizze fidejussorie il titolo originale sarà custodito dal servizio di contabilità.

Art. 8
Rogazione dei Contratti

Tutti i contratti del Comune per i quali la legge non consente la stipula per mezzo di scrittura privata dovranno essere rogati in forma pubblica a mezzo del Segretario dell'Ente così come

previsto dall'art. 17 della Legge n. 127/98, comma 68, lett. c).

Art. 9
Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi attuare tutte le procedure per l'aggiudicazione dei contratti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti in materia.

Spettano inoltre ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di gestione relativa all'affidamento ed alla conclusione del contratto, ed in particolare:

curare i rapporti con i tecnici incaricati della progettazione.
Approntare gli avvisi d'asta, i bandi di gara, nonché l'individuazione dei quotidiani per la pubblicazione mediante adozione di determinazione.
Determinare l'esatto importo della cauzione ed approvarne la costituzione,
Curare i rapporti con l'appaltatore ed il direttore dei lavori.
Firmare i contratti in rappresentanza dell'Ente ivi compresi gli eventuali atti aggiuntivi e di sottomissione.

Art. 10
Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi ai lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.

Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità prezzo, l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.

Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.

In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

OFFERTE

Art. 11
Contenuto

L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando della lettera d'invito.

La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

Art. 12
Modalità di presentazione delle offerte

L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in un plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza.

L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera d'invito.

L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telematiche, telefoniche o via telefax.

Art. 13
Offerte anormalmente basse

Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte dell'Amministrazione e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della compatibilità con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o ad altri elementi rilevanti.

Art. 14
Offerta incongrua

L'offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal responsabile del settore interessato o dalla Commissione giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.

Art. 15
Unica Offerta.

L'Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché

idonea e valutata la congruità dei prezzi, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.

Nel caso di licitazione privata con offerta economicamente più vantaggiosa e appalto concorso, qualora vi sia un unico concorrente, la commissione predetermina un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.

Qualora l'unica offerta risulti comunque incongrua il contratto non viene aggiudicato.

Art. 16
Leggi ed Atti Regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati in quanto applicabili:
- I Regolamenti speciali del Comune
- La Leggi regionali
- Le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia.

Art. 17
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Di una copia del presente Regolamento saranno dotati tutti i Funzionari del Comune cui sono affidati i servizi, nonché ai revisori dei conti.

Art. 18
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato per quindici giorni consecutivi, presso la Segreteria del Comune alla libera visione del pubblico con la contemporanea affissione all'Albo.
Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma precedente.